



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL "Aiuti-*quater*"
(DL 18 novembre 2022, n. 176)**

(Circolare n. 23 del 2 dicembre 2022)

1. Premessa

Sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, è stato pubblicato il DL 18.11.2022 n. 176 recante "Misure urgenti in materia di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica".

Il decreto si compone di 16 articoli, è entrato in vigore il 19.11.2022 e deve essere convertito in legge entro il 17.1.2023.

Tra le principali novità si segnalano:

- l'estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta energia e gas attualmente riconosciuti per i soli mesi di ottobre e novembre dall'art. 1 del DL 144/2022;
- diverse agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione;
- la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette relative ai consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023;
- l'innalzamento del limite di esenzione dei *fringe benefit* concessi ai dipendenti per il 2022 dagli attuali 600,00 a 3.000,00 euro;
- un contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- la riduzione dal 110% al 90% dell'aliquota del superbonus per talune tipologie di immobili e altre modifiche alla disciplina del superbonus.

2. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

2.1. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga a dicembre 2022 (art. 1)

Viene disposto il riconoscimento anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti dall'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. DL "Aiuti-ter"), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Crediti d'imposta per il mese di dicembre 2022

Ferme restando le condizioni previste dall'art. 1 del DL 144/2022, vengono quindi riconosciuti:

- alle imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- alle imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas

Inoltre, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La descritta rideterminazione delle aliquote di accisa ed IVA si applica a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022. In precedenza, analoga misura è stata prevista per il periodo:

- dal 3.5.2022 all'8.7.2022, ai sensi dell'art. 1-*bis* del DL 21/2022;
- dal 9.7.2022 al 2.8.2022, per effetto del DM 24.6.2022;
- dal 3.8.2022 al 21.8.2022, per effetto del DM 19.7.2022;
- dal 22.8.2022 al 20.9.2022, ai sensi dell'art. 8 del DL 115/2022;
- dal 21.9.2022 al 5.10.2022, per effetto del DM 30.8.2022;
- dal 6.10.2022 al 17.10.2022, per effetto del DM 13.9.2022;
- dal 18.10.2022 al 31.10.2022, ai sensi dell'art. 4 del DL 144/2022;
- dall'1.11.2022 al 3.11.2022, per effetto del DM 19.10.2022;
- dal 4.11.2022 al 18.11.2022, ai sensi dell'art. 4 del DL 144/2022.

Inapplicabilità di altre riduzioni delle aliquote di accisa

Per il periodo sopra indicato (dal 19.11.2022 al 31.12.2022), non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

Adempimenti

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.1.2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022.

La predetta comunicazione non deve essere effettuata qualora sia introdotta una nuova rideterminazione delle aliquote di accisa in argomento, a decorrere dalla scadenza del periodo di efficacia dell'agevolazione (31.12.2022).

2.3. Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (art. 3 co. 1-9)

Per contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, è prevista la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette.

Per assicurare la più ampia applicazione della misura, sono introdotte due garanzie SACE:

- una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia;
- l'altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.

parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Tale garanzia opera secondo il disposto dell'art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito (DL "Ucraina"); pertanto, la garanzia prevista in detta disposizione è prorogata e opera per le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2022, per il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.6.2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2023.

Sulle obbligazioni di SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

SACE svolge anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti.

Con decreto del MEF possono essere impartiti a SACE indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dalla norma.

Garanzia SACE sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas

Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE alle condizioni e nei termini di cui all'art. 15 del DL 50/2022 convertito. A tale fine, l'operatività della garanzia di cui all'art. 15 del DL 50/2022 convertito è prorogata al 31.12.2023.

La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione:

- non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Se le suddette imprese hanno già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi;
- si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

2.4. Incremento delle spese energetiche - Contributo a fondo perduto in favore di enti che gestiscono impianti sportivi (art. 3 co. 11)

In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, l'art. 7 co. 1 del DL

a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31.3.2023 (in luogo del previgente termine del 31.12.2022), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro (art. 5-*bis* co. 1); viene, pertanto prorogato il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale (cfr. comunicato MEF 11.11.2022);

- la restituzione del prestito disposto al GSE per la suddetta finalità sia posticipata dal 20.12.2022 al 15.4.2023 (art. 5-*bis* co. 4).

3. Novità fiscali

3.1. *Fringe benefit* 2022 - Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro (art. 3 co. 10)

Con una modifica all'art. 12 co. 1 del DL 115/2022, viene innalzata da 600,00 a 3.000,00 euro la soglia dei *fringe benefit* per il 2022.

Resta fermo che sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35).

Perimento applicativo della deroga per il 2022

Con una modifica al tenore letterale dell'art. 12 co. 1 del DL 115/2022 viene in sostanza precisato che la deroga prevista da tale disposizione per il 2022 riguarda soltanto la prima parte del terzo periodo dell'art. 51 co. 3 del TUIR.

Pertanto, la deroga riguarda soltanto l'individuazione dei *fringe benefit* (che non comprende ordinariamente il rimborso delle utenze domestiche) e l'importo soglia (pari ordinariamente a 258,23 euro). Come già affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 35/2022, non è quindi prevista alcuna deroga al meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite.

3.2. Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 8 co. 1 e 2)

In considerazione delle novità, apportate dall'art. 18 del DL 36/2022, che interesseranno la c.d. "lotta degli scontrini", l'art. 8 del DL 176/2022 prevede la concessione di un contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell'anno 2023.

Tale contributo verrà concesso sotto forma di credito d'imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento. A copertura della misura, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro.

Interventi sulle villette delle persone fisiche

Per le persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell'art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continuerebbe a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.3.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del co. 9, tuttavia, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dall'1.1.2023, ma a condizione che:

- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-*bis*.1 introdotto nell'art. 119 del DL 34/2020 dal DL "Aiuti-*quater*".

Si ricorda che il nuovo co. 8-*bis*.1 dell'art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che *"Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto"*.

Interventi su immobili nei territori terremotati

Viene confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per quegli immobili, di cui al co. 8-*ter* dell'art. 119 del DL 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel co. 10-*bis* dell'art. 119 del DL 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi ivi contemplati.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate

Per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comuni-

fiscali, contributivi e assicurativi sospesi fino al 30.11.2022 possono essere effettuati entro il 22.12.2022 (anziché entro il 16.12.2022), senza applicazioni di sanzioni o interessi.

Ambito soggettivo

La sospensione dei versamenti trova applicazione in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Versamenti e adempimenti sospesi

Ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a), b), c) e d) della L. 234/2021, dell'art. 7 co. 3-*ter* del DL 17/2022 e dell'art. 18 del DL 50/2022 sono stati sospesi fino al 30.11.2022 i termini di versamento relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti);
- all'IVA;
- alle imposte sui redditi.

Ripresa dei versamenti

Con la novità apportata dall'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi – comprensivi delle addizionali regionali e comunali – dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 22.12.2022 (anziché il 16.12.2022).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Altre novità

4.1. Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 7)

L'art. 14 co. 1 del DL 144/2022 (c.d. "Aiuti-*ter*") ha disposto l'erogazione dei seguenti contributi:

- nel limite di 85 milioni di euro, per il sostegno del settore dell'autotrasporto di merci *ex art. 24-ter* co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95;
- nel limite di 15 milioni di euro, per il sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi *ex DLgs. 285/2005* ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 21.10.2009 n. 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto